



Area Sviluppo Economico
Ufficio SUAP

Città di Mesagne



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
per il rinnovo allo scarico delle acque reflue industriali nel corpo idrico
superficiale "Canale Galina" e utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura
ex D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59
Società F.lli RUGGIERO di Antonio Ruggiero & C. s.n.c.

Autorizzazione Unica Ambientale n. 03 del 6 LUG 2017

Il Capo Area dello Sviluppo Economico

Premesso che:

- Con nota PEC del 16/05/2017, è stata inviata l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita agli atti il 22/05/2017, prot. n. 13814, sostituita con PEC del 25/05/2017, prot. n. 14151 dal Sig. RUGGIERO Cosimo, nato a Mesagne (BR) il 16/05/1984, ed ivi residente in via G. Zullo, n. 60, C.F. RGGCSM84E16F152O, in qualità di Socio Amministratore e Legale Rappresentante della società F.lli RUGGIERO & C. S.n.c. con sede legale e operativa in Mesagne (BR) alla C.da GALINA, con la quale è stata chiesta, l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 lettera a) ed f) per il rinnovo dei seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV sez. II della parte terza del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 99/1992.
- Con nota PEC del 18/05/2017 prot. n. 13509 e nota PEC del 25/05/2017, si è provveduto ad inviare all'Amministrazione Provinciale di Brindisi, settore Ecologia Ambiente i succitati fascicoli tecnici unitamente alle istanze del Sig. RUGGIERO Cosimo, in qualità di Socio Amministratore e Legale Rappresentante della società F.lli RUGGIERO & C. S.n.c. con sede legale e operativa in Mesagne (BR) alla C.da GALINA;
- Con nota PEC del 07/06/2017, prot. n. 18522, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 15285, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ha diffidato la società F.lli RUGGIERO:
 - o Ad effettuare lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento senza la prescritta autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, invitando la stessa ad integrare qualora intendesse effettuare lo scarico delle stesse, l'istanza di A.U.A. presentata, unitamente alla documentazione prevista e al progetto definitivo di adeguamento di cui alla R.R. n. 26/2013 e s.m.i.;
 - o Ha richiesto il progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, di che trattasi, ai limiti previsti dalla Tab. 4 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., unitamente al crono programma per la realizzazione degli eventuali interventi, atteso che tale scarico non è conforme con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, ha individuato i recapiti finali degli scarichi e i relativi limiti di rispettare, prevedendo per il "CANALE GALINA", il limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 del richiamato D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- La società F.lli RUGGIERO in risposta alla nota del 07/06/2017, prot. n. 18522, con PEC del 13/06/2017, regolarmente inviata al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi con nostra PEC del 14/06/2017, ha comunicato:
- Che l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali a servizio dello stabilimento, in questione, è già idoneo a garantire il rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 4 All. 5 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - Per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche, vista l'imminente scadenza dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali rilasciata con provvedimento n. 34/2013, il Gestore ha chiesto, nelle more della presentazione del progetto di adeguamento dello scarico delle acque meteoriche alla normativa regionale di cui al Regolamento n. 26/2013 e s.m.i., di concludere l'iter per il rilascio dell'A.U.A. per lo scarico delle acque reflue industriali e per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura.
- **VISTO** l'estratto del Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione Provinciale n. 89 del 26/06/2017, emesso dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, Ing. Pasquale EPIFANI, in favore della società F.lli RUGGIERO & C. S.n.c. relativa l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.

VISTO inoltre:

- La Legge 241/90 e s. m. i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il D. Lgs. 267/00;
- Il D. P. R. n. 160 del 07/09/2010 in particolare l'art. 7;
- Il D. P. R. n. 59 del 13 Marzo 2013 e s. m. i. "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9/202012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 4.4.2012, n. 35;
- Il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Il D. Lgs n. 4 del 16/01/2008;
- L. R. n. 17/00 relativa al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale", che, all'art. 28 comma 1 lett. C), attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti "il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della L. R. n. 31 del 2 Maggio 1995";
- L. R. n. 17/07 "RECANTE "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- Il Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26, recante "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2000 A.E., non recapitati nelle rete fognaria, ad esclusione degli scarichi già regolamentati appropriati per insediamenti fino a 2000 A.E.;
- Il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013 sulla "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
- L. R. n. 29 del 28/04/1995 con la quale sono state emanate disposizioni per l'Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- L'art. 1 della L. R. 29/1995, che delega alla Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui al comma 1, punto 1) dell'art. 6 del D. Lgs. n. 88/92, relativamente al rilascio delle autorizzazioni dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- L'art. 7 del D. Lgs. n. 99/92, che demanda alle Province le competenze in materia di controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, nonché delle attività di utilizzazione dei fanghi;
- L'art. 9 del D. Lgs. n. 99/92 e 3 della L. R. n. 29/95 che prescrivono ai soggetti autorizzati l'obbligo di notificare alla Provincia ed al Comune di competenza, con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi;
- Il Regolamento Regionale 04/06/2015, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 26/13";
- Il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", con particolare riferimento al principio "chi inquina paga";
- Il D. Lgs. N. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- Il decreto sindacale n. 15 del 21/07/2016, con il quale è stato nominato il Responsabile di Area ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000.

DATO ATTO dei suddetti e salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi,

SI RILASCIA AUTORIZZA UNICA AMBIENTALE

al Sig. RUGGIERO Cosimo, nato a Mesagne il 16/05/1984, ed ivi residente in via G. Zullo, n. 60, C.F. RGGCSM84E16F1520, in qualità di Socio Amministratore e Legale Rappresentante della società F.lli RUGGIERO & C. S.n.c. con sede legale e operativa in Mesagne alla C.da GALINA, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., D. Lgs. n. 99/92 e della L. R. n. 29/95, ad effettuare:

- a) Lo scarico nel corpo idrico superficiale "CANALE GALINA" delle acque reflue industriali, rivenienti dal ciclo di trasformazione e confezionamento prodotti di origine vegetale, effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dell'insediamento produttivo;
- b) L'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione derivanti dal processo di depurazione delle acque reflue industriali, di che trattasi.

Il presente provvedimento di autorizzazione si riferisce esclusivamente allo scarico delle acque reflue industriali e all'utilizzazione fanghi in agricoltura, di cui alle lettere a) ed F) del comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e sostituisce i provvedimenti Provinciali rilasciati precedentemente.

Si rilascia inoltre con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento dirigenziale di autorizzazione provinciale n. 89 del 26/06/2017.

SI DA ATTO CHE:

- Il titolare dello scarico è il responsabile tecnico dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali è il sig. Ruggiero Cosimo, in qualità di Socio Amministratore e legale rappresentante della società F.lli RUGGIERO & C. S.n.c.;
- Le persone delegate a presenziare durante le fasi di prelievo per i controlli fiscali che saranno effettuati dall'organo competente sono i signori Tenore Antonio e Marino Claudio entrambi dipendenti della società F.lli RUGGIERO & C. S.n.c.;

La presente Autorizzazione è rilasciata:

- ✓ Con durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento per lo scarico delle acque reflue industriali e utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura;
- ✓ Con durata di un anno per lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche a decorrere dal rilascio della presente Autorizzazione, per lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche, al fine di consentire alla Società Cardelis di realizzare le opere necessarie per il convogliamento delle suddette acque reflue rivenienti dal Centro Commerciale Auchan alla rete fognaria pubblica, fermo restando l'obbligo per il gestore di segnalare tempestivamente all'autorità competente, le eventuali modifiche riguardanti la destinazione d'uso delle aree interessate, ampliamenti e ristrutturazioni da cui possono derivare scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelli autorizzati,
- ✓ Con l'obbligo da parte del gestore, che entro 120 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento a presentare istanza di autorizzazione ai sensi degli art. 4 e 6 del D.P.R. 59/2013, per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, unitamente alla documentazione prevista, nonché progetto definitivo di adeguamento alle disposizioni del R.R. n. 26/2013 e s.m.i..

Il presente provvedimento viene rilasciato altresì, alle condizioni, alle modalità e con tutte le prescrizioni espresse dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi Dott. Pasquale EPIFANI riportate nell'Estratto del Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione n. 89/2017, che allegato diventa parte integrante e sostanziale del presente documento.

DISPONE

- Che il presente provvedimento autorizzativo ha efficacia in vigenza delle autorizzazione rilasciate dagli Enti componenti per l'esercizio e le attività della società F.lli RUGGIERO & C. S.n.c. con sede legale e operativa in Mesagne alla C.da GALINA.

- Lo stesso è rilasciato a salvaguardia dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, pertanto i titolari dell'autorizzazione vengono ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
 - Che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente Autorizzazione Unica Ambientale e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'applicazione delle procedure previste dall'art. 278 del D. Lgs n. 152/2006 e s. m. t., oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e di cui al Titolo VI della parte quarta del medesimo decreto legislativo;
 - Che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente, nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile;
- Che la società titolare del presente provvedimento, oltre a quanto previsto dalla specifica normativa ambientale, sia in regola in ordine alle seguenti disposizioni di legge:
- Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008);
 - Contenimento energetico (D. Lgs 192/2005);
 - Sicurezza degli impianti (D. M. 37/2008).

Il Comune si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da inconvenienti o danni arrecati a persone o cose, che si verificassero durante il corso dei lavori provocati dalla non osservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. ed è inserito sul sito della Trasparenza.

Copia del presente provvedimento viene notificato:

- 1) Al Sig. RUGGIERO Cosimo, nato a Mesagne (BR) il 16/05/1984, ed ivi residente in via G. Zullo, n. 60, C.F. RGGCSM84E16F152O, in qualità di Socio Amministratore e Legale Rappresentante della società F.lli RUGGIERO & C. S.n.c. con sede legale e operativa in Mesagne alla C.da GALINA;
- 2) Al Servizio ambiente ed ecologia della Provincia di Brindisi servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it;
- 3) Al Comandante della Polizia Provinciale di Brindisi, per i controlli di competenza provincia@pec.provincia.brindisi.it;
- 4) ARPA DAP di Brindisi dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
- 5) ASL Brindisi protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it;
- 6) Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
- 7) Regione Puglia – Assessorato opere pubbliche – Servizio risorse idriche servizio.tutelacqua@pec.rupar.puglia.it.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Lecce;
- Entro 120 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 7 LUG 2017



IL CAPO AREA
(Dott.ssa Lucia BALDASSARRE)

Ruggiero Luca





PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 89 DEL 26-06-2017



Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. N. 59/2013 - Società F.lli RUGGIERO di Antonio Ruggiero & C. s.n.c. di Mesagne, per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con nota prot. n. 13509 del 18/05/2017, trasmessa a mezzo pec, successivamente sostituita con pec del 25/05/2017, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Mesagne ha trasmesso l'istanza documentata presentata dal Sig. Ruggiero Cosimo (di seguito Gestore), in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della Società F.lli RUGGIERO di Antonio Ruggiero & C. s.n.c. con sede legale/operativa in Mesagne allà C.da Santa Rosa/Galina, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA), ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 lettere a) ed f), per il rinnovo dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV sez. II della Parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992.
- Le autorizzazioni rilasciate dal Servizio scrivente alla Società F.lli Ruggiero di Antonio Ruggiero & C. s.n.c. e successiva rettifica delle stesse dell'11/02/2016, con la quale si prendeva atto che il Sig. Ruggiero Cosimo è il nuovo socio amministratore e legale rappresentante della società, per le quali è stato richiesto il rinnovo tramite AUA, sono le seguenti:
 - Provvedimento n. 34 del 28/06/2013 di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel corpo idrico superficiale "Canale Galina" delle acque reflue industriali, rivenienti dal ciclo di trasformazione e confezionamento prodotti di origine vegetale.
 - Provvedimento n. 11 del 19/04/2013 di rinnovo dell'autorizzazione per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- La documentazione complessivamente trasmessa dal Gestore ed acquisita in atti, è costituita, principalmente, da:
 - relazione tecnica utilizzo fanghi di depurazione datata 15/03/2017;
 - relazione tecnica scarico acque reflue industriali datata 15/03/2017;
 - autorizzazione rilasciata dal Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo esclusivamente per la compatibilità idraulica dello scarico delle acque reflue provenienti dal ciclo produttivo e delle acque meteoriche di dilavamento nel canale Galina, con scadenza al 16/01/2018;
 - planimetria generale dell'insediamento (Tavola 1);
 - presa d'atto Regione Puglia del 22/07/2016 del riconoscimento di utenza di Concessione all'uso delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 14/2011 e della L.R. n. 1/2016 per gli usi consumo umano del pozzo ubicato nel foglio n. 30, particella n. 122;
 - presa d'atto Regione Puglia del 22/07/2016 del riconoscimento di utenza di Concessione all'uso delle acque sotterranee, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 14/2011 e della L.R. n. 1/2016 per gli usi industriali del pozzo ubicato nel foglio n. 30, particella n. 122;
 - autodichiarazioni a firma del Gestore per il possesso dei requisiti soggettivi;
 - ricevuta di versamento a favore dell'Ente per il pagamento degli oneri istruttori;
 - piano di distribuzione/utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;

- rapporto di prova ARPA Puglia n. 352/2017 fango biologico per riutilizzo in agricoltura.
- Dalla documentazione in atti si rileva che:
 - l'opificio è ubicato nel territorio comunale di Mesagne (BR) alla C.da "Santa Rosa-Galina" sui terreni censiti al foglio di mappa n. 30 particelle n. 122,193,194, 195 e 196;
 - l'attività industriale consiste nella produzione di conserve vegetali (carciofi/pomodori), semilavorati e prodotti finiti come di seguito indicato:
 - campagna pomodori esercitata nel periodo compreso tra fine luglio e metà settembre;
 - campagna carciofi esercitata nel periodo compreso tra marzo e maggio;
 - l'approvvigionamento idrico avviene mediante due pozzi, giuste concessioni rilasciate dalla Regione Puglia sopra richiamate;
 - il ciclo produttivo e l'utilizzo dell'acqua consiste:
 - lavaggio della materia prima quale pomodori e carciofi;
 - produzione salamoia;
 - produzione vapore per i processi e le utilities di stabilimento;
 - raffreddamento.
 - Modalità di scarico industriale: periodico circa 4 ore/giorno; 5 giorni/settimana e 4 mesi/anno;
 - Coordinate geografiche scarico industriale: X: 737098.46791 Y: 4494899.71667 nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N;
 - l'impianto di trattamento reflui è progettato per una portata affluente pari a 60 mc/h ed è costituito dalla seguenti fasi: accumulo - grigliatura - flocculazione - sedimentazione chimica - denitrificazione - ossidazione biologica - sedimentazione biologica - flottazione - filtrazione - disinfezione finale - accumulo e filtropressa fanghi per lo smaltimento finale successivo in agricoltura;
 - i fanghi derivanti dal processo di trattamento chimico-fisico e biologico a fanghi attivi delle acque reflue industriali, di che trattasi, subiscono un processo di stabilizzazione e successiva filtropressatura;
 - lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche avviene in pubblica fognatura.

Rilevato che dalla documentazione allegata alla suddetta istanza, risulta che il Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo ha rilasciato, alla suddetta società, l'autorizzazione per quanto attiene la compatibilità idraulica degli scarichi delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento con il corpo idrico ricettore "Canale Galina".

Dato atto che:

- l'Ufficio procedente, con nota prot. n. 18522 del 7/06/2017:
 - ha diffidato la società F.lli Ruggiero ad effettuare lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento senza la prescritta autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, invitando, altresì la stessa, ad integrare qualora intendesse effettuare lo scarico delle stesse, l'istanza di A.U.A. presentata, unitamente alla documentazione prevista e al progetto definitivo di adeguamento alle disposizioni del R.R. n. 26/2013 e s.m.i.;

- ha richiesto il progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, di che trattasi, ai limiti previsti dalla Tab. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., unitamente al cronoprogramma per la realizzazione degli eventuale interventi, atteso che tale scarico non è conforme con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, ha individuato i recapiti finali degli scarichi e i relativi limiti da rispettare, prevedendo per il "Canale Galina", il limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'Allegato 5 del richiamato D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- con pec del 14/06/2017 il SUAP del Comune di Mesagne ha trasmesso la nota della Società in questione con la quale, in riscontro alla suddetta nota prot. n. 18522/2017, la stessa ha comunicato:
 - *che l'impianto di trattamento delle acque reflue industriali a servizio dello stabilimento, in questione, è già idoneo a garantire il rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 4 All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;*
 - *per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche, vista l'imminente scadenza dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali rilasciata con provvedimento n. 34/2013, il Gestore ha chiesto, nelle more della presentazione del progetto di adeguamento dello scarico delle acque meteoriche alla normativa regionale di cui al Regolamento n. 26/2013 e s.m.i., di concludere l'iter per il rilascio dell'AUA per lo scarico delle acque reflue industriali e per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura.*

Rilevato che dal Rapporto di Prova n. 2183/2017, relativo ai risultati delle analisi effettuate sulle acque reflue industriali prima dello scarico nel Canale Galina, nell'ambito delle attività di autocontrollo, risulta una concentrazione per il parametro dei Cloruri superiore al limite di 200 mg/L stabilito dalla Tab. 4 dell'Allegato 5 del richiamato D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Ritenuto, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore e delle risultanze della procedura espletata, allo stato attuale, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento, con prescrizioni, della domanda di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura presentata dalla Società F.lli RUGGIERO di Antonio Ruggiero & C. s.n.c. di Mesagne, tramite domanda di AUA ex D.P.R. 59/2013, con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare, la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- gli allegati contenuti nel suddetto decreto legislativo ed in particolare quelli indicati per la Parte Terza che stabiliscono i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";





- l'art. 28, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000 c Province i compiti e le funzioni concernenti "il rilevamento, la disciplina compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale 2 Maggio 1995, n. 31";
- "Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59 pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 Maggio 2013-Serie Generale, recante: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35" ed in particolare l'art. 3 che prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione agli scarichi sia rilasciata nell'ambito dei procedimenti A.U.A., nonché l'art. 1 che indica le categorie di imprese per le quali si applicano le procedure previste dallo stesso D.P.R.;
- l'art. 2 comma 1 lettera b) del suddetto D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio dell'A.U.A. per gli scarichi e utilizzazione fanghi in agricoltura, che tali autorizzazioni confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento da adottare a cura dello Sportello unico delle Attività Produttive del Comune di competenza;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07/11/2013 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- il R.R. n. 26 del 9.12.13 recante "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in vigore dal 15/02/2014;
- il R.R. n. 15 del 4.6.15, recante "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 26/13";
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", con particolare riferimento al principio "chi inquina paga";
- il Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 99, recante Norme di "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- la Legge Regionale 28 Aprile 1995 n. 29 con la quale sono state emanate disposizioni per l'Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni Provinciali;
- l'art. 1 della predetta L.R. n. 29/95, che delega alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui al comma 1, punto 1) dell'art. 6 del D.Lgs. n. 99/92, relativamente al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 99/92, che demanda alle Province le competenze in materia di controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, nonché delle attività di utilizzazione dei fanghi;
- gli artt. 9 del D.Lgs. n. 99/92 e 3 della L.R. n. 29/95 che prescrivono ai soggetti autorizzati l'obbligo di notificare alla Provincia ed al Comune di competenza, con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi e devono allegare:
 - a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
 - b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B del D.L.vo 99/92 e art. 3 della L.R. n. 29/95;
 - c) l'identificazione, sui mappali catastali della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;



- d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A D.Lgs. n.99/92;
- e) le colture in atto e quelle previste;
- f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi, che non devono superare un periodo di 30 (trenta) giorni, salvo il verificarsi di eventi atmosferici avversi;
- g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intendono utilizzare i fanghi;
- h) il titolo di disponibilità dei terreni, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme di legge.

- l'art. 2 della L.R. n. 29/95 con il quale è stato disposto, che a seguito della notifica delle informazioni di cui al punto 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 99/92, le Province possono prescrivere particolari condizioni relative all'utilizzazione dei fanghi in relazione alle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), agli eventi meteorologici, alle caratteristiche fisiche dei fanghi e che tali prescrizioni possono essere disposte con provvedimento del Dirigente del Servizio Ambiente.

Visti, altresì:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il vigente Statuto della Provincia di Brindisi;
- il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo vigente, all'art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- i Decreti del Presidente della Provincia di Brindisi n. 134 e n. 7 rispettivamente del 23/12/2016 e del 3/02/2017, con i quali sono state affidate al dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio 4 Pianificazione territoriale di coordinamento per la tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Considerata la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, dell' art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., D.Lgs. n. 99/92 e della L.R. n. 29/95, la Società F.lli RUGGIERO di Antonio Ruggiero & C. s.n.c., con sede legale/operativa in Mesagne alla C.da Santa Rosa/Galina ad effettuare:

- lo scarico nel corpo idrico superficiale "Canale Galina" delle acque reflue industriali, rivenienti dal ciclo di trasformazione e confezionamento prodotti di origine vegetale, effluenti dall'impianto di depurazione a servizio dell'insediamento produttivo;
- l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione derivanti dal processo di depurazione delle acque reflue industriali, di che trattasi.

Il presente provvedimento di autorizzazione si riferisce esclusivamente allo scarico delle acque reflue industriali e all'utilizzazione fanghi in agricoltura, di cui alle lettere a) ed f) di cui al comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e sostituisce i provvedimenti dirigenziali nn. 34 e 11 rispettivamente del 28/06/2013 e del 19/04/2013, in premessa richiamati.



Dà atto, sulla base della documentazione in atti, che:

- il titolare dello scarico nonché il responsabile tecnico dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali è Sig. Ruggiero Cosimo, in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della Società F.lli RUGGIERO di Antonio Ruggiero & C. s.n.c.;
- le persone delegate a presenziare durante le fasi di prelievo per i controlli fiscali che saranno effettuati dall'organo competente sono i sigg. Tenore Antonio e Marino Claudio entrambi dipendenti della società in questione.

Stabilisce che il presente provvedimento di autorizzazione ha validità di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP del Comune di Mesagne per lo scarico delle acque reflue industriali e utilizzazione fanghi di depurazione in agricoltura, fermo restando l'obbligo del gestore di segnalare tempestivamente all'autorità competente (Provincia di Brindisi) per il tramite il SUAP dello stesso Comune, le eventuali modifiche riguardanti la destinazione d'uso delle aree interessate, ampliamenti e ristrutturazioni da cui possano derivare scarichi/fanghi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelli autorizzati.

Stabilisce, altresì, che il Gestore presenti, entro **120 giorni** dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Mesagne, istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.P.R. 59/2013, per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, unitamente alla documentazione prevista nonché il progetto definitivo di adeguamento alle disposizioni del R.R. n. 26/2013 e s.m.i.

Il rinnovo dell'A.U.A. deve essere chiesto almeno **un anno** prima della scadenza, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Mesagne, con le modalità indicate all'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013. L'esercizio dell'attività di scarico delle acque reflue industriale, potrà provvisoriamente continuare sulla base della autorizzazione rilasciata, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, a condizione che la relativa istanza sia stata tempestivamente presentata.

Resta salva la facoltà di questa Provincia di imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, prima della scadenza quando ricorrono i presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento di autorizzazione viene rilasciato alle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI


1. **rispettare** le disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., non esplicitate nel presente provvedimento, ed in particolare, rispettare per lo scarico nel canale Galina delle acque reflue industriali i valori limite di emissione di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06;
2. **il titolare dello scarico:**
 - **dovrà comunicare** preventivamente, con almeno **20 giorni** di anticipo, al Servizio Ambiente della Provincia, all'ARPA DAP di Brindisi e al SUAP del Comune di Mesagne, la data di inizio e di fine attività produttiva per ogni campagna annuale lavorativa, ed in particolare la data di attivazione dello scarico delle acque reflue industriali nel Canale Galina;
 - **dovrà realizzare** le necessarie attività di autocontrollo, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con



particolare riferimento, in relazione alla tipologia delle acque reflue da scaricare, indicate nella documentazione in atti e alle caratteristiche del corpo idrico ricettore, dei valori limite di emissione per l'effluente previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 del suddetto D.Lgs., per i seguenti parametri: *pH, Solidi sospesi, COD, BOD, Azoto Totale, Fosforo Totale, Cloro attivo, Cloruri, compreso il valore massimo fissato in 5000 U.F.C./100 per il parametro Escherichia Coli*. Le determinazioni analitiche per il controllo della conformità dei valori limite di emissione dovranno essere effettuati per l'intero arco temporale delle attività previste per lo scarico, con cadenza **mensile** sulle acque reflue da prelevare nel pozzetto fiscale immediatamente a valle dell'impianto di depurazione prima dello scarico finale nel canale Galina. Ai fini del controllo della conformità di detti limiti, dovranno essere considerati campioni medi prelevati nell'arco di 3 (tre) ore;

3. **riportare** gli estremi identificativi dei Rapporti di Prova, sottoscritti e certificati da tecnico abilitato, relativi ai risultati delle analisi, effettuate nell'ambito delle suddette attività di autocontrollo, entro le **24 (ventiquattro) ore** dalla determinazione, su apposito Registro da tenersi presso l'impianto, regolarmente vidimato dalla Provincia di Brindisi Servizio Ambiente ed Ecologia, da esibire su richiesta dei competenti organi di controllo e sul quale dovranno essere riportati anche le specifiche annotazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione. Tutta la documentazione relativa alle annotazioni riportate sul Registro, dovrà essere tenuta accuratamente allegata allo stesso;
4. **garantire** nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di depurazione effettuando idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui;
5. **adottare** le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore;
6. **divieto** di diluizione, per rientrare nei limiti di accettabilità, con acque prelevate allo scopo o con acque meteoriche di dilavamento;
7. **trasmettere**, alla data di scadenza richiamata in premessa, il rinnovo della concessione Arneo, in merito alla compatibilità idraulica dello scarico delle acque reflue industriali depurate con il corpo idrico ricettore "Canale Galina";
8. **comunicare** a questo Ufficio entro il 31 Dicembre di ogni anno, il quantitativo di acqua prelevata nonché i quantitativi complessivi di acque reflue depurate scaricati nel corpo ricettore dello scarico;
9. **garantire** che l'immissione, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, siano effettuate in conformità alle disposizioni della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
10. **garantire** l'accessibilità dello scarico finale per il campionamento, da parte dell'autorità competente per il controllo, che dovrà essere effettuato immediatamente a valle dell'impianto di depurazione, eseguendo con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti;
11. **mantenere** posizionato nei pressi dello scarico nel Canale Galina delle acque reflue industriali depurate apposito cartello di dimensioni pari a cm 50 x cm 30, recante la seguente dicitura: "*scarico acque reflue industriali depurate della Società F.Ili Ruggiero - A.U.A. n. _____ del _____ con scadenza _____*". Il titolare dello scarico, dovrà accertarsi che il cartello sia sempre ben leggibile e aggiornato in ogni suo dato;





12. nel corso di validità della presente autorizzazione, il **Dipartimento Brindisi dell'ARPA Puglia**, competente per il controllo, dovrà per modalità previste dalla normativa vigente alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla **Tab. 4 Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06** per i parametri indicati nel precedente punto 2), mediante **controlli mensili per l'intero periodo previsto per lo scarico nel canale Galina**, sulle acque reflue industriale da prelevare nel pozzetto fiscale, immediatamente a valle dell'impianto di depurazione prima dello scarico finale nel canale Galina, considerando campioni medi prelevati nell'arco di 3 (tre) ore. Discrezionalmente potranno essere controllati altri parametri non inclusi al predetto punto 2), previsti dalla tab. 4 Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. I costi per l'effettuazione di tutti i controlli che saranno effettuati dal competente organo pubblico, saranno posti a carico del soggetto autorizzato, successivamente alla determinazione delle tariffe sulla base del costo effettivo del servizio, secondo le disposizioni di cui alla Legge 18 Aprile 2005 n. 62, nonché all'emanazione delle norme di attuazione del Regolamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, approvato, con Deliberazione dalla Giunta Regionale n. 1441 del 26 Sett. 2003.




UTILIZZAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

- 13. rispettare nell'esercizio dell'attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 99/92 e alla L.R. n. 29/95 non esplicitate nel presente provvedimento;
- 14. **comunicare** annualmente alla Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, entro la fine di febbraio dell'anno successivo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, tutti i dati dei quantitativi smaltiti, ettari interessati dallo spandimento, nonché i dati riguardanti la caratterizzazione chimica dei fanghi e dei terreni ed il loro contenuto in metalli pesanti;
- 15. le operazioni di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, devono essere effettuate in un periodo di tempo non superiore a 30 (trenta) giorni, dalla data di notifica di cui al punto 3 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 99/92, salvo il verificarsi di eventi atmosferici avversi tali da non permettere le predette operazioni;
- 16. in sede di comunicazione dell'inizio delle operazioni di utilizzo dei fanghi in agricoltura, dovrà essere presentata la documentazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99/92 e dell'art. 3 della L.R. n. 29/95 richiamata in premessa. In particolare, la certificazione analitica relativa alle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche dei fanghi da utilizzare dovrà essere prodotta dal Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia, ovvero, in caso di dichiarato impedimento di quest'ultimo, la certificazione di che trattasi potrà essere prodotta da altro laboratorio pubblico;
- 17. dovranno essere fornite le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine la produzione dei fanghi e l'utilizzazione agronomica degli stessi agli organi di controllo;
- 18. **conservare** il registro di utilizzazione (compilato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92) regolarmente vidimato dalla Provincia di Brindisi Servizio Ambiente ed Ecologia dal Servizio, per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

PRESCRIZIONI GENERALI

- 19. **trasmettere** per via telematica tutte le comunicazioni inerenti gli obblighi del presente provvedimento, inclusi gli autocontrolli, salvo laddove diversamente indicato, al SUAP del Comune di Mesagne, che li inoltrerà al Provincia di Brindisi, ARPA Puglia DAP di Brindisi e ogni altro Ente o Autorità di Controllo che riterrà opportuno;



- 
- 
- 
20. **comunicare** a questo Ufficio, per il tramite del SUAP del Comune di Mesagne, ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e condizioni in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione e richiedere nuova autorizzazione allo scarico ogni qualvolta venga modificata la destinazione d'uso delle aree interessate, vengono apportati ampliamenti, ristrutturazioni dell'insediamento da cui possa derivare uno scarico/fanghi avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverso da quello autorizzato;
 21. **presentare** domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 7 marzo 2013, n. 59, allorché l'azienda intende effettuare una modifica sostanziale;
 22. **richiedere** nuova autorizzazione allo scarico dei reflui/utilizzazione fanghi in agricoltura, ogni qualvolta l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o le cui attività siano trasferite in altro luogo e ne derivi uno scarico/fanghi con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle autorizzate;
 23. **gestire** i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività conformemente alle disposizioni del titolo I, parte IV, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 24. **rispettare** la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione;
 25. **rispettare** tutte le eventuali disposizioni e condizioni impartite dal Comune di Mesagne, nel provvedimento conclusivo del procedimento attivato nonché delle normative statali e regionali che dovessero essere emanate successivamente al rilascio dell'AUA, qualora apportassero elementi significativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;
 26. **fornire** le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali hanno origine gli scarichi, di che trattasi, agli enti e organi di controllo;
 27. **conservare** copia del provvedimento autorizzativo presso l'impianto di che trattasi.


La mancata osservanza delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia, non espressamente richiamati con il presente atto, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente comporterà l'applicazione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

La presente autorizzazione decade quando vengono meno i requisiti e le condizioni in essa previsti ed in particolare quando vengono a mancare o a scadere le autorizzazioni che sono state necessarie al suo rilascio.

Il presente provvedimento si intende accordato con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il Gestore viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del codice Civile.

In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere, ai sensi D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, titolo V - *Bonifica di siti contaminati*, al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica.

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento



dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari, ricorrendone i presupposti).

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/03.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento assumerà efficacia solo a seguito del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) del DPR n. 59 del 13/03/2013 da parte del SUAP del Comune di Mesagne, che comunque dovrà essere rilasciato entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dello stesso.

Il presente provvedimento sarà trasmesso:

- al S.U.A.P. del Comune di Mesagne per il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento.
- Il S.U.A.P. del Comune di Mesagne, oltre che agli Enti e/o Organi di controllo che riterrà opportuno, dovrà notificare il provvedimento finale di competenza a:
 - Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi - servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it;
 - alla Polizia Provinciale per i controlli di competenza - provincia@pec.provincia.brindisi.it;
 - ARPA DAP di Brindisi dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
 - ASL Brindisi - protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it;
 - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
 - Regione Puglia - Assessorato Opere Pubbliche- Servizio Risorse Idriche servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it .

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Pasquale Epifani

La sottoscritta, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alle relative istruttorie della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 26/06/2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to P.I. Leone Stefania

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 26/06/2017

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott. Pasquale Epifani